



Ordinanza N° 47

del 10/12/2015

**Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI  
DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che:

- è diffusa la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- puntualmente la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento quanto tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione sia selvatici, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;
- il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979 per cui "è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a) e 18 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e di regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico";
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di veicoli, cassonetti, ecc.;

**DATO ATTO**, altresì, la necessità di limitare, comunque, il più possibile rumori molesti

- nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, mercati, luoghi di cura o assistenza, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'art. 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

**CONSIDERATO** che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno, e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplosivi;



**CONSIDERATO**, altresì, che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

**ATTESO** che l'Amministrazione comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere anche per il corrente anno, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale.

**VISTA** la circolare 11/01/2001 del Ministero dell'Interno - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

**VISTO** l'art. 50 e l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** l'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** la legge 24/11/1989, n. 689;

**VISTA** la legge 24/07/2008, n. 125;

**VISTA** la legge 15/07/2009, n. 94;

**VISTO** l'art. 659 del vigente Codice Penale;

**VISTO** la legge n. 189/2004;

## **ORDINA**

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul territorio comunale, nei periodi dal giorno 24 al giorno 25 dicembre 2015 e dal giorno 31 dicembre 2015 al giorno 06 gennaio 2016

## **IL DIVIETO**

1. Di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 1) del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (S.A.P. **da € 25,00 a € 500,00**), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.
3. Le violazioni al presente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della legge 24/11/1989, n. 689 e la successiva **confisca** ai sensi dell'art. 20, comma 5 della legge citata.
4. Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano prodotti "declassificati" contraffatti saranno perseguiti a termine di legge.
5. Agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle altre Forze di Polizia competenti è demandato il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

## **DISPONE**

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Elmas e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e ai Comitati Organizzatori di feste e sagre.

Di inviare copia della presente:

-Alla Prefettura-UTG di Cagliari;



**COMUNE DI ELMAS**  
PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario - 09030 Elmas (CA)

Tel. 070/21921 Fax 070/243105

C.F. 92027670923 - P.I. 02379700921

- Alla Questura di Cagliari;
- Alla Stazione Carabinieri di Cagliari-S.Avendrace;
- Al Comando Polizia Locale, sede.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente costituisce contestuale avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990  
Responsabile del procedimento è il Comandante di P.M. - Dr. Marco Pili.

Elmas, li 10/12/2015

**Il Sindaco**  
**Valter Piscedda**

COMUNE DI ELMAS

Prot. N. 551 U.M.

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro di aver  
oggi 0 DIC 2015 notificato copia dell'atto che  
precede al UFF. POL. SEDE  
mediante consegna a mani PIZZU DESORA



IL MESSO COMUNALE

